



**La CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA**

composta dai seguenti magistrati:

Angela PRIA	Presidente f.f.
Alessandro BENIGNI	Primo Referendario
Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Donato CENTRONE	Primo Referendario
Claudio GUERRINI	Primo Referendario (relatore)

nella camera di consiglio dell'1 dicembre 2016, ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

Vista la lettera n. 38441 del 9 novembre 2016 - trasmessa tramite nota del Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria n. 111 del 15 novembre 2016, assunta al protocollo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 15 novembre 2016 con il n. 0004221-15/11/2016-SC\_LIG-T85-A - con la quale il Sindaco del Comune di Santa Margherita Ligure (GE) ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 59 dell'1 dicembre 2016 che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito il magistrato relatore, dott. Claudio Guerrini;

**PREMESSO IN FATTO:**

Il Sindaco del Comune di Santa Margherita Ligure ha formulato una richiesta di parere sulla corretta modalità di calcolo del nuovo saldo di finanza pubblica introdotto per gli enti territoriali dall'articolo 1, commi 710 e 711, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in relazione alla problematica nascente dal disallineamento temporale determinatosi nell'effettuazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle trattenute della quota di imposta municipale propria (IMU) spettante all'Ente negli anni dal 2014 al 2016 destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale previsto dall'articolo 1, commi 380 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

Dopo aver preliminarmente affermato che la questione esposta interessa numerosi enti locali, il Sindaco istante ne illustra i termini fattuali muovendo dalla ricostruzione degli accadimenti risalenti al 2014, anno in cui gli importi dovuti da ciascun Comune per alimentare il Fondo di solidarietà comunale (istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno) non vennero tempestivamente comunicati dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle entrate, cosicché quest'ultima, in più casi, tra cui anche quello di Santa Margherita Ligure, non riuscì, entro la fine dell'anno, a recuperare tutte le somme stabilite a valere sull'imposta municipale propria corrisposta dai contribuenti nel mese di dicembre. Nelle casse del Comune di Santa Margherita Ligure (come in quelle

degli altri Comuni) afflù, pertanto, a titolo di entrate IMU, una somma (euro 1.690.377,60) che, in realtà, doveva essere restituita per essere versata all'entrata del bilancio dello Stato e destinata all'alimentazione del suddetto Fondo, senza che, peraltro, vi fosse il tempo per il Comune di disporre contabilmente l'opportuno accantonamento in parte spesa per il corrispondente importo, dato che ciò avveniva in prossimità o, addirittura, oltre la chiusura dell'esercizio.

Sotto i profili dei risultati contabili di esercizio e del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, questo primo disallineamento tra entrate riscosse e quelle effettivamente spettanti ha corrispondentemente comportato per l'Ente una rilevante crescita dell'avanzo di amministrazione a chiusura del 2014, nonché il conseguimento dell'obiettivo finanziario assegnato in base alle disposizioni del patto di stabilità interno con un margine elevatissimo, decisamente superiore rispetto a quello atteso.

L'istanza evidenzia poi che, quanto avvenuto nel 2014 ha prodotto effetti a catena sulle situazioni determinatesi nel 2015 e nel 2016, con le conseguenti implicazioni sul piano del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica riguardanti l'Ente.

Precisamente, la mancata trattenuta integrale, nel 2014, dell'importo destinato al Fondo ha fatto sì che l'Agenzia delle entrate provvedesse a tale recupero nel 2015 a scomputo dell'imposta municipale propria di spettanza comunale per il nuovo esercizio. Sul gettito di competenza del 2015, le trattenute allo stesso titolo dovute per assicurare l'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale del medesimo anno sono state però operate dall'Agenzia delle entrate ancora in misura non integrale, rinviando cioè il recupero di una quota (euro 1.157.982,59) al 2016, tanto da far supporre al Comune stesso che ciò sia stato volontariamente deciso per evitare all'Ente un pesante impatto sul piano delle risorse di bilancio disponibili.

Quanto all'anno corrente, nel mese di giugno l'Agenzia delle entrate ha già provveduto, a valere sulle entrate relative alla prima rata dell'imposta municipale propria di competenza, al recupero precedentemente rinviato della suddetta quota destinata al Fondo 2015, nonché, come previsto, ad effettuare l'ordinaria trattenuta (euro 3.726.609,98) corrispondente alla metà dell'importo complessivo al momento fissato quale contributo al Fondo di solidarietà comunale del 2016.

Sempre a carico del gettito IMU di spettanza comunale per il 2016, l'Agenzia delle entrate ha altresì operato un ulteriore recupero analogamente riguardante somme erroneamente accreditate al Comune in esercizi passati.

Si tratta della somma (euro 975.520,55) versata nelle casse del Comune nel corso del 2014 a titolo di anticipo del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), la quale non doveva effettivamente essere acquisita, non avendo l'Ente introdotto il tributo in quell'anno, e doveva essere restituita a favore del bilancio statale. Proprio per tale motivo, nello stesso esercizio il Comune provvedeva a stanziare in bilancio e, poi, ad impegnare una spesa di importo corrispondente riferita all'obbligo di restituzione maturato, in siffatto modo rendendo neutro l'indebito accreditamento ricevuto sia ai fini contabili dell'avanzo di amministrazione risultante al 31 dicembre 2014 sia ai fini del computo relativo al rispetto del patto di stabilità interno del medesimo anno.

Tale impegno contabile, tuttavia, per ragioni non spiegate nella richiesta di parere è stato evidentemente eliminato in uno dei successivi esercizi (*rectius*, è stato cancellato il corrispondente residuo passivo), posto che, secondo quanto ricostruito nell'istanza,

allorquando nel 2016 l' Agenzia delle entrate ha provveduto ad effettuare il recupero delle somme il Comune non ha potuto contabilizzare tale decurtazione come pagamento imputabile a tale impegno residuo, ma ha dovuto invece considerare la medesima alla stregua di una nuova uscita finanziaria di competenza dell'esercizio.

Venendo agli aspetti problematici derivanti dalla situazione così determinatasi, il Comune evidenzia come i riferiti recuperi relativi alla quota arretrata di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale del 2015 e all'anticipo TASI del 2014, tutti effettuati a valere sull'imposta municipale propria di spettanza comunale per il 2016 e in concorso con la (presumibile) integrale trattenuta della quota di alimentazione del medesimo Fondo relativo al 2016, comportano per l'Ente la realizzazione di un consistente minore accertamento in conto competenza delle entrate per IMU, che lo pone in seria difficoltà in relazione al necessario rispetto del saldo di finanza pubblica stabilito per il 2016 dall'articolo 1, commi 710-711, della legge di stabilità 2016.

A completamento degli elementi di valutazione della questione, il Comune fornisce anche un'importante precisazione relativa alla circostanza per cui, nei precedenti anni 2014 e 2015, gli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno sono stati conseguiti dall'Ente con ampi margini e, soprattutto, sarebbero stati nettamente rispettati anche se le trattenute operate dall' Agenzia delle entrate fossero sempre avvenute, come previsto, secondo la competenza dei singoli anni. Per tali anni, pertanto, ai fini dell'osservanza delle regole del patto le maggiori entrate IMU introitate in conto competenza, in virtù della mancata o minore trattenuta destinata al Fondo di solidarietà comunale, si rivelano del tutto ininfluenti.

Sulla base di quanto esposto, e tenuto conto dell'orientamento già espresso da questa Sezione su questione simile nel precedente parere di cui alla deliberazione n. 66/2015, il Comune formula un primo quesito chiedendo se le trattenute effettuate nel 2016 dall' Agenzia delle entrate, a valere sulle entrate per imposta municipale propria di competenza 2016 ma riferite alla quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale del 2015 e al recupero dell'anticipo TASI del 2014, possano essere escluse dal calcolo del saldo tra entrate finali e spese finali di competenza del 2016, rilevante ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di finanza pubblica disciplinato dal ridetto articolo 1, commi 710-711, della legge di stabilità 2016.

Nel caso di soluzione positiva a tale quesito, il Comune istante pone una seconda e consequenziale questione volta a conoscere quale soluzione possa essere adottata, sul piano contabile, per conseguire il suddetto obiettivo di neutralizzazione degli effetti delle trattenute arretrate nel computo del saldo finanziario in esame, con la garanzia che siano conservate, anche a posteriori, trasparenza e traccia delle operazioni effettuate.

A tal riguardo, l'istanza stessa ipotizza due percorsi contabili eventualmente percorribili.

Una prima soluzione consta sostanzialmente dei seguenti passaggi:

- a) applicazione di una quota di avanzo di amministrazione nel bilancio del 2016 con previsione in entrata di un valore pari al totale delle somme di competenza degli anni precedenti recuperate dall' Agenzia delle entrate sulla rata IMU di giugno 2016;
- b) stanziamento dello stesso importo in parte spesa del bilancio su un capitolo denominato *“Restituzione somme a Stato per alimentazione del Fondo di solidarietà sociale (FSC) di competenza anni precedenti”*;

- c) assunzione di impegno di spesa su tale capitolo per l'intero importo stanziato, successiva emissione per lo stesso importo sia del relativo mandato di pagamento sia di contestuale reversale di incasso sul capitolo "Entrate per IMU" dedicato ai normali introiti da IMU;
- d) computo della quota di avanzo di amministrazione applicato ai fini del calcolo del saldo tra entrate e spese finali di cui all'articolo 1, commi 710-711, della legge di stabilità 2016.

La seconda soluzione riprende quella suggerita, a titolo meramente collaborativo, da questa Sezione nel menzionato parere di cui alla deliberazione n. 66/2015 e si fonda sull'utilizzo dei Titoli di entrata e di spesa afferenti le partite di giro, in considerazione della coerenza con le finalità che caratterizzano le registrazioni contabili delle poste relative ai Servizi in conto terzi. Pertanto, le somme arretrate spettanti allo Stato potrebbero essere prelevate dall'avanzo di amministrazione per essere registrate nei Titoli dei Servizi conto terzi sia dell'entrata che della spesa.

Anche con riferimento alle due soluzioni proposte, pertanto, il Comune chiede alla Sezione una valutazione in punto di idoneità rispetto allo scopo e sulla compatibilità con i principi contabili vigenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO:

1. La richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Ente e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie locali, nel rispetto quindi delle formalità previste dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003.
2. La stessa è parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, essendo i quesiti proposti inerenti alla corretta applicazione di disposizioni normative dettate dal legislatore nazionale in funzione di coordinamento della finanza pubblica, come tali riconducibili alla nozione di "contabilità pubblica" strumentale all'esercizio della funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, quale delineata nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in particolare deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in particolare deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).
3. Venendo al merito, occorre anzitutto ripercorrere, nei termini essenziali, il contenuto delle disposizioni normative rilevanti, per lo più già richiamate in fatto.
  - 3.1 Il comma 380-ter dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), introdotto dall'articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), reca norme riguardanti la disciplina a decorrere dall'anno 2014 del Fondo di solidarietà comunale, istituito dal comma 380 del medesimo articolo 1, della legge n. 228 del 2012 (contenente anche le relative regole per quanto attiene l'anno 2013) ed iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

In particolare, tale disposizione stabilisce la dotazione finanziaria del Fondo, conferma che tale dotazione sia assicurata in parte attraverso il prelievo di una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni, ed inoltre prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si definiscano tra l'altro, con riferimento ai singoli comuni, i criteri di formazione e di riparto del Fondo, tenendo anche conto dell'istituzione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) avvenuta con la citata legge n. 147 del 2013 (cfr. in particolare, articolo 1, commi 639, 669 e seguenti), nonché le modalità

di versamento all'entrata del bilancio dello Stato della quota dell'imposta municipale propria di spettanza comunale.

I decreti del Presidente di Consiglio attuativi della suddetta previsione legislativa sono stati effettivamente emanati per ciascun anno di competenza: si tratta, rispettivamente, del DPCM 1 dicembre 2014 per l'anno 2014, del DPCM 10 settembre 2015 per l'anno 2015, del DPCM 18 maggio 2016 per l'anno 2016. Riguardo ad essi rileva osservare che, come stabilito, la formazione e il riparto del Fondo di solidarietà comunale fra i singoli comuni sono avvenuti anche sulla base del gettito TASI atteso (cfr. in particolare, per l'anno 2014, l'articolo 4, comma 2, DPCM 1 dicembre 2014), ed inoltre che, con disposizione ripetuta in tutti i decreti, è *in primis* affidato all'Agenzia delle entrate il compito di versare all'entrata del bilancio dello Stato la quota dell'imposta municipale propria di spettanza comunale destinata alla formazione del Fondo (cfr. per l'anno 2014 i commi 2 e 4 del citato articolo 4, DPCM 1 dicembre 2014). Solo nell'eventualità in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto e in parte, alla trattenuta dovuta, è previsto che siano i comuni interessati a provvedere direttamente al suddetto versamento e che, in mancanza anche di tale adempimento entro il 31 dicembre dell'anno di competenza, l'Agenzia delle entrate provveda al recupero negli anni successivi a valere sui versamenti di entrata a qualunque titolo dovuti al Comune (cfr. per l'anno 2014 il comma 5 dell'articolo 4, DPCM 1 dicembre 2014).

3.2 Per quanto concerne la contabilizzazione delle regolazioni finanziarie tra i Comuni e lo Stato derivanti dall'applicazione delle disposizioni considerate, il legislatore ha espressamente introdotto, mediante l'articolo 6, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il criterio secondo cui i Comuni devono iscrivere in entrata il gettito dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato per costituire la dotazione del Fondo di solidarietà comunale.

3.3. Nella richiesta di parere, le concrete vicende applicative riguardanti le suddette disposizioni vengono considerate per i riflessi incidenti sull'applicazione delle nuove norme di coordinamento della finanza pubblica previste per gli enti territoriali dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e, in particolare, dai commi 710 e 711 dell'articolo 1, i quali introducono un nuovo obiettivo finanziario da osservare a decorrere dal 2016, in sostituzione di quello in precedenza disciplinato dalle norme del patto di stabilità interno (cfr. comma 707 del medesimo articolo 1).

Precisamente, in base alla nuova disciplina ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Per la determinazione di tale saldo, le entrate di bilancio sono quelle ascrivibili ai primi cinque titoli (della parte Entrata) dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, mentre le spese finali sono quelle imputabili ai primi tre titoli (della parte Spesa) del medesimo schema di bilancio.

Nei successivi commi dello stesso articolo vengono poi definite, tra l'altro, alcune esclusioni di entrate e di spese dagli aggregati rilevanti ai fini della determinazione del predetto saldo (da considerarsi tassative secondo la circolare MEF-RGS n. 5 del 10 febbraio 2016 - cfr. pagina 16, salvo le eventuali successivamente introdotte dal legislatore in modo espresso), nonché le regole relative ai cosiddetti "patti di solidarietà" volti a consentire la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti (ossia il patto nazionale orizzontale e i

patti regionali verticali e orizzontali). E' inoltre previsto l'invio, da parte degli enti al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle informazioni riguardanti le risultanze del saldo attraverso la compilazione di appositi prospetti (definiti con decreto del predetto Ministero) sia per il monitoraggio dell'andamento degli adempimenti sia per la certificazione dei risultati conseguiti.

4. Come narrato in fatto, la problematica che ha dato luogo alla richiesta di parere è originata dal ritardo con cui nel 2014 si è compiuto il procedimento finalizzato a determinare, per ciascun comune, la quota dell'imposta municipale propria di competenza destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale, ritardo testimoniato anche dalle date di emanazione (1 dicembre 2014) e pubblicazione (27 gennaio 2015) del già menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto alla definizione del Fondo di solidarietà comunale per tale anno e alla ripartizione delle risorse spettanti. Ciò ha comportato, in alcuni casi tra cui quello del Comune di Santa Margherita Ligure, che l'Agenzia delle entrate non sia riuscita ad operare entro la fine dello stesso anno la trattenuta dell'intero importo dovuto dagli enti ed abbia altresì ripartito agli stessi somme non dovute a titolo di anticipo TASI, con la conseguente necessità di provvedere al relativo recupero negli anni successivi.

Alla luce delle disposizioni normative sopra considerate, la rilevanza dei riflessi di tali accadimenti, ai fini della verifica del conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica a carico degli enti nell'anno in cui viene completato l'integrale recupero delle trattenute di competenza di anni precedenti, risulta di tutta evidenza.

Ed invero, in tale anno, secondo il Comune istante verosimilmente individuabile proprio nel corrente 2016, l'Ente dovrebbe registrare come minori entrate o come uscite somme che non corrispondono né ad una reale riduzione degli accertamenti di entrate di competenza né ad effettive voci di spesa, bensì si riferiscono ad un'operazione di mera regolazione finanziaria dei rapporti fra il Comune e lo Stato, con ciò determinando il rischio di uno sforamento del saldo della gestione finanziaria rispetto all'obiettivo stabilito, dato dal pareggio finanziario tra entrate e spese finali, da considerarsi meramente "virtuale" e dovuto a cause non imputabili all'Ente medesimo.

Ciò posto, va osservato che la situazione in esame non si differenzia, nei suoi tratti essenziali, da quella considerata da questa Sezione nel parere reso con la deliberazione n. 66/2015, ricordata dallo stesso Comune istante nella richiesta pervenuta. Al riguardo, questo Collegio ritiene di non ravvisare nuovi elementi che possano indurre a discostarsi dalle conclusioni già espresse in quella sede.

Con riferimento al primo quesito, pertanto, si conferma la posizione per cui è da ritenersi ammissibile che il Comune di Santa Margherita Ligure neutralizzi, ai fini della verifica dell'osservanza nel 2016 dell'obiettivo di saldo non negativo tra entrate e spese finali di competenza, le conseguenze distorsive discendenti dal disallineamento temporale delle trattenute operate dall'Agenzia delle entrate sull'imposta municipale propria rispetto all'anno di riferimento delle stesse.

Senza dover ripetere interamente il percorso argomentativo della precedente deliberazione, è sufficiente qui ribadire come, nel caso di specie, non si è in presenza né di una diminuzione delle entrate di competenza né di un aumento della spesa, in quanto nel 2016 avviene soltanto la semplice restituzione di somme spettanti allo Stato erroneamente incamerate e contabilizzate in entrata in anni precedenti. La sterilizzazione delle poste

relative a tali somme è pertanto da ammettersi poiché le stesse si riferiscono a operazioni che non inficiano le finalità di salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica perseguite dalle nuove regole della legge di stabilità 2016 e, prima ancora, dalla disciplina del patto di stabilità interno. Finalità che, sovente, devono orientare l'interprete nell'applicazione delle regole stesse, in quanto tese a scongiurare un incremento della spesa pubblica non bilanciato da adeguate risorse compensative.

A ciò può aggiungersi che tale soluzione risulta in linea con la stessa volontà del legislatore di evitare che dall'applicazione delle norme riguardanti la formazione e il riparto del Fondo di solidarietà comunale possa derivare per i singoli comuni un'elevata oscillazione delle risorse finanziarie disponibili per la gestione, volontà che si ricava dal già considerato articolo 1, comma 380-ter, lettera b), n. 3), della legge n. 228 del 2012, ove tra gli elementi che devono essere considerati dai DPCM deputati a regolare la materia viene compreso quello *"dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia"*.

Condizione di chiusura della tesi indicata rimane, tuttavia, la circostanza che nell'anno precedente (nella specie il 2014) in cui si è invece verificato l'afflusso nel bilancio dell'Ente di maggiori somme a titolo di imposta municipale propria rispetto a quelle realmente di competenza, in quanto comprensive anche della quota da destinarsi al Fondo di solidarietà comunale, tale indebito *surplus* di entrate non sia stato determinante ai fini del rispetto nel medesimo anno dello specifico obiettivo di finanza pubblica posto a carico dell'Ente, ovvero, nella specie, del saldo finanziario rilevante ai fini del Patto di stabilità interno.

5. Anche in merito al secondo quesito questo Collegio ribadisce in sostanza la linea già espressa nella precedente deliberazione n. 66/2015, rimettendo al Comune la scelta concreta sulle modalità contabili da adottare come maggiormente idonee a ottenere il risultato di neutralizzare gli effetti della fattispecie esaminata nell'ambito dei prospetti di certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 710-711, della legge di stabilità 2016.

A tal fine l'Ente, nel fare riferimento ai principi contabili applicati di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, specificamente pertinenti in relazione ai fatti gestionali da registrare, potrà tener conto del "principio della prevalenza della sostanza sulla forma", enunciato al punto 18 dei Principi contabili generali di cui all'articolo 3, comma 1 e all'Allegato 1 del medesimo decreto, che dà rilievo all'effettiva sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni di gestione di ogni amministrazione quale elemento prevalente per la relativa contabilizzazione, valutazione ed esposizione nei documenti di bilancio.

Perché siano rispettate le esigenze di correttezza sia nella rappresentazione contabile e di bilancio sia nella costruzione del saldo tra entrate e spese finali, il procedimento che sarà adottato dovrà tuttavia soddisfare senz'altro alcune essenziali condizioni che la Sezione individua come di seguito esposto.

Un primo punto attiene all'indicazione a bilancio dell'entrata relativa all'imposta municipale propria, in ordine alla quale l'Ente è tenuto ad osservare il ricordato criterio di contabilizzazione stabilito dall'articolo 6, decreto-legge n. 16 del 2014 e, quindi, iscrivere l'importo di competenza dell'esercizio 2016, al netto della quota versata all'entrata del

bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale dello stesso anno 2016.

Inoltre, qualora in conseguenza degli atti contabili adottati si determini un incremento “nominale” del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, per tale quota occorrerà provvedere ad apporre un formale vincolo idoneo a garantirne la sostanziale indisponibilità per nuovi impieghi.

Proseguendo ancora, i dati inseriti nei prospetti di monitoraggio e certificazione relativi alla verifica del saldo tra entrate e spese finali di competenza devono rispecchiare fedelmente le risultanze di bilancio e non possono rappresentare il risultato di impicite “forzature” delle medesime.

Anche nella compilazione dei suddetti prospetti dovrà altresì essere assicurata la garanzia che la soluzione contabile intrapresa non abbia artificiosamente generato ulteriori margini di spesa per l'Ente, non compensati dalle voci di entrata comprese negli stessi prospetti. A tal fine, anche come correttivo delle entrate accertate in competenza che abbiano dato luogo all'eventuale accennato incremento “nominale” del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, l'Ente potrà considerare il rilievo che nel computo del saldo tra entrate e spese finali è riservato al Fondo crediti di dubbia esigibilità, il quale non può essere escluso dalle spese finali per la quota finanziata dall'avanzo di amministrazione (cfr. la citata circolare MEF-RGS n. 5/2016 al punto B.3 a pagina 10).

Va evidenziato, infine, che ogni determinazione riguardante la soluzione contabile prescelta dovrà essere adeguatamente e dettagliatamente motivata in ordine a tutte le implicazioni derivanti sul piano delle risultanze di bilancio e, specialmente, nella parte relativa alle cautele predisposte per evitare il prodursi, anche nei futuri esercizi, di indebiti ampliamenti della capacità di spesa dell'Ente.

6. Quanto alle soluzioni contabili proposte dal Comune nella richiesta di parere, si osserva che il primo procedimento non può essere accolto considerato che, come si ricava dalla ricostruzione descritta in fatto, esso si fonda sulla possibilità di conteggiare, ai fini del saldo di cui all'articolo 1, commi 710-711, della legge di stabilità 2016, anche una quota dell'avanzo di amministrazione applicato, il quale, invece, chiaramente e logicamente non figura tra le voci di entrata computabili.

La seconda soluzione corrisponde a quella suggerita da questa Sezione, a fini meramente collaborativi, nel precedente parere, e si basa sull'utilizzo delle poste contabili afferenti ai cd. Servizi in conto terzi in considerazione della riconducibilità del caso di specie all'oggetto e alle finalità delle registrazioni contabili delle partite di giro. Ciò detto, spetta all'Ente valutare tutte le implicazioni connesse all'eventuale adesione a tale percorso contabile e, inoltre, la sua compatibilità con le essenziali condizioni di validità più sopra precisate.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Santa Margherita Ligure.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del funzionario preposto all'attività di supporto della Sezione, al Sindaco del Comune di Santa Margherita Ligure (GE).

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio dell'1 dicembre 2016.

Il magistrato relatore

Il Presidente f.f.



(Claudio Guerrini)  
Firmato digitalmente

(Angela Pria)  
Firmato digitalmente

Depositato in segreteria il 12.12.2016  
Il Funzionario preposto  
Antonella Sfettina